COMUNE DI RANDAZZO

Città Metropolitana di Catania Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sig. Sindaco Al Capo I S.O. Salmeri All'Ufficio Ragioneria

Verbale n. 21/2020 del 24/11/2020

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 17:40, in Catania, presso lo studio del dott. Fabrizio Immormino, si riunisce, in teleconferenza, il Collegio dei Revisori Legali dell'Ente, giusta nomina di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 05 del giorno 13/03/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Immormino Fabrizio qualifica Presidente;
- il Revisore Rita Dilettoso qualifica Componente;
- il Revisore Aldo Mazzotta qualifica Componente.

Premesso che

- con nota prot. 19030 del 24/11/2020 è stata trasmessa, a firma del Capo del I Settore dott. Salvatore Salmeri, la copia della proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta Comunale, avente ad oggetto la "Proposta piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022";
- su tale atto occorre formulare il proprio parere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/01, accertando che i documenti di programmazione di fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio complessivo di riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate.

Atteso che

l'articolo 14, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha imposto agli Enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità di assicurare la riduzione della spesa del personale anno per anno;

- l'articolo 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e che la loro variazione è determinata in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'articolo 28, comma 11 quarter, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, modificando l'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 di cui al punto precedente, ha limitato il divieto di assunzione agli Enti nei quali l'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti è pari o superiore al 50% della spesa corrente;
- che l'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006, così come modificato dal D.L. n. 90/2014, prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013.
- è necessario adeguare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 alle previsioni normative previste dalla nuova stesura dell'art.
 6, comma 1, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 per come modificato dal D. Lgs. 75/2017;
- il Decreto 08/05/2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni necessarie per l'attuazione dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 65/2001;
- le facoltà assunzionali sono definite:
- dall'art 3 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art 4, comma 3, della L. n. 125/2015 di conversione del D.L. n. 78/2015, che prevede, a decorrere dall'anno 2019, che la facoltà di assumere è fissata nella misura del 100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente;
- dall'art 35 bis del D.L. n. 113/2018, cosiddetto "decreto sicurezza", convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018 che prevede, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, che i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nel 2019, assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale, nel limite della spesa sostenuta per tale personale nell'anno

- 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio e che le cessazioni del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzioni del restante personale;
- ➢ dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020 recante: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che ha dato attuazione alla nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, introducendo le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, con decorrenza dal 20 aprile 2020 (art. 1, comma 2);

Considerato che:

- ✓ il Comune di Randazzo, con deliberazione C.C. n. 17 del 30/05/2019 ha dichiarato il dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del TUEL:
- ✓ la dichiarazione di dissesto ha comportato, tra l'altro, l'obbligo di rideterminare la dotazione organica dell'Ente e di dichiarare eccedente il personale comunque in servizio eventualmente in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione definiti con Decreto del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.263, comma 2, del TUEL";
- √ il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/04/2017) individua i rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019 e che per la fascia demografica superiore a 10.000 abitanti e fino a 19.999, un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/158;
- ✓ con delibera GM n 125 del 09/08/2019 si è proceduto alla rideterminazione della pianta organica ed è stato evidenziato che la dotazione organica rispetta i parametri numerici previsti dal decreto ministero dell'interno 10/04/2017 atteso che il limite massimo consentito è di 68,12 posti a tempo pieno e che la consistenza della dotazione organica del Comune di Randazzo è di 68 posti di cui 67 a tempo pieno oltre a n. 1 posto Cat. C a 24 ore settimanali per un'equivalenza di n. 67,66 posti a tempo pieno;
- √ la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, nella seduta del 29 ottobre 2019, con decisione n. 146 ha approvato la delibera di G.M. 125 del 29/08/2019 avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica";

- √ ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (comma così modificato dall'art. 4, comma 3, L. n. 125/2015), a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, prevedendo dunque che anche gli enti sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno possano utilizzare i c.d. "resti" derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente;
- ✓ l'allegato B alla presente proposta di delibera ridetermina la dotazione organica del personale dell'Ente lasciando invariato il numero totale di n. 67,66 posti a tempo pieno, considerato che al 30/10/2020 risultano avvenute n. 8 cessazioni di rapporto di lavoro, e che nell'anno 2020 è prevista l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato, nell'anno 2021 di n. 8 unità e nell'anno 2022 nessuna assunzione

Visti

- √ il comma 6, dell'art. 259 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., seconda parte, che
 testualmente dispone: "La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì
 essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per
 l'ultimo triennio antecedente l'anno a cui l'ipotesi si riferisce" e dato atto che non
 sono proposte assunzioni a tempo determinato;
- ✓ la delibera di GM n. 125 del 09/08/2019 con la quale si è proceduto alla rideterminazione della pianta organica ed è stato evidenziato che la dotazione organica rispetta i parametri numerici previsti dal decreto Ministero dell'Interno del 10/04/2017 atteso che il limite massimo consentito è di 68,12 posti a tempo pieno e che la consistenza della dotazione organica del Comune di Randazzo è di 68 posti di cui 67 a tempo pieno oltre a n. 1 posto Cat. C a 24 ore settimanali per un'equivalenza di n. 67,66 posti a tempo pieno;
- ✓ la decisione n. 146 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del 29 ottobre 2019 con la quale è stata approvata la delibera di G.M. 125 del 29/08/2019 avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica".

Tutto ciò premesso, atteso, considerato e visto

Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di GM relativa al programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, tenendo comunque conto delle prescrizioni per gli enti in procedura di dissesto finanziario.

Si raccomanda altresì un costante monitoraggio circa il "valore soglia" del 31% come rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti 2016/2018, da rispettare entro l'anno 2025, per gli enti che procederanno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, così come previsto dalla deliberazione n. 131/2020/2020 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.

I Revisori

f.to Fabrizio Immormino

f.to Rita Dilettoso

f.to Aldo Mazzotta